

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 – Anno Sportivo 2015-2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 24/FIH/2015

Roma, 8 aprile 2016

Prot. n. 1752

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente – relatore/estensore)
- Avv. Cristina Mori (Componente)

nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Italiana Hockey del 16 febbraio 2016 nei confronti della signora Stefania Spagnulo (C.F.:SPGSFN69A52D969Q) in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Hockey Team Bologna Femminile S.S.D. a r.l.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2016, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129,c.4 RdG FIH 2014; art.44, c. 4 CdG Sportiva 2014) del 16 febbraio 2016, regolarmente notificato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale federale della signora Stefania Spagnulo, ***“per la violazione dell’art. 63 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIH: per aver utilizzato parole e immagini offensive nei confronti del Presidente FIH Prof. Sergio Mignardi e di alcuni Consiglieri federali attraverso il mezzo di comunicazione a diffusione illimitata quale risulta essere la rete Facebook, e in particolare rivolgendo affermazioni e muovendo accuse gravi quali <questa gestione ha proprio il sapore dell’atteggiamento di cosa nostra>. In ciò vilipendiando pubblicamente la persona del Presidente della Federazione, dei Consiglieri federali e quindi della Federazione Italiana Hockey.”***

Con provvedimento del 26 febbraio 2016, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 22 marzo 2016.

L'udienza si è svolta con la presenza del Procuratore Federale Prof. Avv. Maria Elena Cataldo, dell'Avv. Gaia Golia, assistente della Procura Federale e collegati in videoconferenza, come da apposita richiesta, l'Avv. Nicola Sanasi, difensore della signora Stefania Spagnulo, nonché l'incolpata personalmente.

Udita la breve relazione del componente del Tribunale, il presidente ha affidato la parola al Procuratore Federale, il quale, dopo avere illustrato l'atto di deferimento a giudizio, ha formulato le proprie richieste sanzionatorie: sospensione da ogni attività per mesi 6, con riserva di ulteriore ed eventuale replica.

Successivamente ha preso la parola il difensore della signora Spagnulo, il quale ha esposto le difese della propria memoria, con particolare riguardo alle eccezioni ivi formulate e ha concluso come in atti.

In replica la Procura ha chiesto l'escussione della signora Cinzia Profeta in ordine alle circostanze concernenti l'acquisizione della documentazione inviata alla Procura, nonché, in subordine e laddove il Tribunale non ritenesse sufficientemente provati i profili di incolpazione, disporsi perizia tecnico informatica sui profili dei Signori Grivel e Spagnulo.

Da ultimo, su richiesta dell'incolpata, viene sentita la signora Stefania Spagnulo, la quale ha dichiarato *<non ricordo di aver mai scritto la frase che mi viene contestata e comunque non ho mai pubblicato nulla sul mio profilo facebook nei confronti del Presidente o della Federazione e non ho mai avuto intenzione di offenderli.>*

Il tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

L'incolpata eccepisce, preliminarmente, che la Procura Federale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 132, 3° comma del Regolamento di Giustizia FIH in quanto le indagini sarebbero durate oltre il termine previsto dei quaranta giorni.

In realtà, come peraltro viene riconosciuto nella memoria difensiva (cfr. pag. 4) *“è vero che il detto termine decorerebbe dalla data di apertura delle indagini (nel caso di specie dal 18 settembre 2015)”*, la Procura Federale ha iscritto in data 18.09.2015 nell'apposito registro la notizia di fatti e/o atti rilevanti, concludendo la fase di indagine il 08.10.2015, risultando così rispettato il termine già riportato. Peraltro, le date di apertura e chiusura indagine non sono state mai contestate, risultando così accertato tra le parti.

Viene anche dedotto che il termine dei 40 giorni è perentorio. Tale asserzione non può essere condivisa in considerazione che la stessa perentorietà dovrebbe essere specificata nella stessa norma; che tale termine può, invece, essere prorogato e soprattutto la disposizione del Regolamento di Giustizia FIH (art. 132) specifica che gli atti di indagini effettuati dopo il quarantesimo giorno non possono essere utilizzati, ma non prescrive la nullità dell'azione, come invocato dall'incolpata.

Per quanto riguarda il merito, la difesa della Spagnulo si limita a contestare l'utilizzabilità dei documenti trasmessi dal Segretario Generale alla Procura Federale senza mai dare prova di aver attivato un disconoscimento di tale documentazione dinanzi alle autorità competenti. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza i documenti informatici privi di firma digitale rientrano tra le riproduzioni meccaniche, fotografiche, cinematografiche, videoregistrazioni. Le riproduzioni e le registrazioni possono essere formate su qualsiasi supporto materiale come, ad esempio fogli di carta, cd, dvd, o altri supporti come penne usb e sono rilevanti ai fini di un processo quando sono relative a comportamenti utili alla risoluzione della controversia.

Secondo un pacifico principio giurisprudenziale, inoltre, le riproduzioni meccaniche, proprio per via delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso, fanno piena prova delle cose e dei fatti in esse rappresentati fino a disconoscimento della loro conformità ai fatti. In pratica, il disconoscimento, ad esempio come per il caso di specie, di un post, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. In pratica chi contesta la riproduzione meccanica deve anche dare delle valide motivazioni per cui effettuare tale disconoscimento.

La tesi difensiva, invece, si limita a contestare che non si è in presenza dell'originale "post", che potrebbe essere possibile che il contenuto dello stesso o della sua derivazione siano stati modificati. La stessa incolpata, nella dichiarazione resa dinanzi al Tribunale, si limita a sostenere unicamente che non ricorda di aver scritto la frase che le viene contestata e comunque non ha mai pubblicato nulla di offensivo nei confronti del Presidente Federale e dell'intera Federazione.

Un successivo aspetto da esaminare è quello afferente a chi si rivolgesse la frase incriminata *<questa gestione ha proprio il sapore dell'atteggiamento di cosa nostra>*.

Viene sostenuto a difesa che non sono identificati i soggetti vilipesi. Anche per l'identificazione della corretta fattispecie contestata si può fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la pubblicazione e diffusione su facebook di contenuti che offendono l'onore e la reputazione di un utente integrano responsabilità da fatto illecito, da cui deriva l'obbligo di risarcimento economico del conseguente danno morale. La Suprema Corte ha anche sancito che non è necessario indicare nome e cognome della persona a cui è rivolta un'allusione offensiva: se la <vittima> è facilmente individuabile e la frase incriminata è postata sul proprio o l'altrui stato di facebook o in commento a qualche altro post, scatta ugualmente il reato di diffamazione. Screditare le persone su facebook, anche senza indicare il nome, può comportare il rischio di una querela se si comprende chiaramente di chi si parla: la semplice allusione, infatti, può integrare il reato. (In tal senso cfr. Cass., sent. n. 13604 del 24.03.2014).

In proposito, la difesa dell'incolpata sostiene che la frase incriminata *"sarebbe stata <postata> in un contesto in cui l'oggetto della discussione tra più soggetti sarebbe, al limite, l'attività di gestione di un campo....."*, tentando così di sminuire la gravità delle accuse rivolte al Presidente Federale e ai Consiglieri Federali. Dagli atti del fascicolo risulta palese che la conversazione postata, anche se fa riferimento al campo di Genova, in realtà esprime dei giudizi offensivi nei confronti dell'intera gestione federale, con uso di epiteti dispregiativi (ad es. REPORTER BALBUZIENTE) e in tale contesto la frase postata dall'incolpata assume ancor più una grave offesa dell'onore e reputazione dei soggetti chiaramente identificabili.

Infine, la sig.ra Spagnulo sostiene che la rete facebook non rappresenta un mezzo di comunicazione a diffusione illimitata, così come contestato nell'atto di deferimento a giudizio.

Al contrario, invece, è ormai pacifico che le ingiurie e la diffamazione possono essere commesse a mezzo di internet (cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass., Sez. 5, sent. n. 4741 del 17.11.2000 e poi sent. n. 16262 del 04.04.2008; sent. n. 35511 del 16.07.2010; sent. n. 44126 del 28.10.2011), attraverso l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del <forward> e cioè verso una pluralità di destinatari. La posta elettronica è considerata mezzo di pubblicità, giacché idonea a provocare un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone. La diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra tra i reati previsti dal codice penale contro la persona. (Da ultimo cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 24431 del 28.04.2015).

Per quanto motivato, ne consegue che la domanda di disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti della signora Stefania Spagnulo non può essere accolta.

Quanto alla misura della sanzione da applicare, il Tribunale ritiene corretto e provato l'impianto accusatorio con la conseguente corrispondenza con la fattispecie prevista dall'art. 63, comma 2 del Regolamento di Giustizia FIH.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando sul procedimento n. 24/FIH/2015 così provvede:

Dispone a carico della signora Stefania Spagnulo, nata a Genova il 12.01.1969, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Hockey Team Bologna Femminile S.S.D. a R.L. la sanzione della sospensione da ogni attività per mesi sei (6).

Roma, 22 marzo – 8 aprile 2016

fto Avv. Jacopo Caproni

fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 8 aprile 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici